

INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

(prodotto mutuo -credito imm.re)

Rev. 06_settembre 2024

DOCUMENTO DI SINTESI

Vengono di seguito riportate le principali condizioni presenti nella Proposta di Incarico di Mediazione Creditizia:

DIRITTO ALLA PROVVIGIONE	Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell'intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento.
PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE	A carico del Cliente una somma pari al, % sull'importo deliberato del Finanziamento richiesto. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.
PENALE	A titolo di penale una somma pari al 60 % della provvigione di mediazione creditizia concordata tra le parti, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, ai sensi dell'articolo 1756 del Codice civile, e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.
SPESE	 spese di istruttoria pari ad, In caso di incarico non in esclusiva spese documentate pari ad euro, In caso di incarico non in esclusiva Le spese sono anche connesse alla modalità di offerta fuori sede o all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, fino all'importo massimo indicato nel foglio informativo.
DURATA E RECESSO	6 mesi (180 giorni) L'incarico è Revocabile con 30 giorni di preavviso Irrevocabile Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal "mandato di mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.
DIRITTO DI ESCLUSIVA	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente a favore del Mediatore: □ con diritto di esclusiva, alle condizioni e nei termini previsti dal foglio informativo e dal contratto di mediazione creditizia □ senza diritto di esclusiva, alle condizioni e nei termini previsti dal foglio informativo e dal contratto di mediazione creditizia
DIRITTO DI RECESSO/ RIPENSAMENTO	Il Cliente Consumatore può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Gli estremi per l'invio del recesso/ripensamento sono indicati nell'art. 1 della Sez. IV del Contratto di Mediazione.
FORO COMPETENTE	Nel caso di insorc genza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore, poiché in tale ipotesi sarà competente il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.lgs. 206/2015.





INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Sez. I – Anagrafica Il Sottoscritto [Nome e Cognome]			nato/a	
il	residente a	in Via/piazza		
C.F	Tipo D	юс	Num. Doc	
e-mail		PEC		
Cell				

di seguito semplicemente indicato come "Cliente",

Sez. II - Conferimento dell'incarico

Con la sottoscrizione del presente incarico il Cliente conferisce a Credit Prime Mediazione Creditizia S.r.l. (di seguito anche "Credit Prime" S.r.l.), con sede legale in via Varese 4, 20037 Paderno Dugnano (Mi) C.F. e P.IVA 04323810988 Num. REA MI-2690312 - PEC: creditprimesrl@pec.it - web: www.creditprime.it, società di mediazione creditizia operante ai sensi dell'art.128-sexies, comma 1, del D.Lgs.n.385 dell'1 settembre 1995 (TUB) e iscritta all'elenco di cui al comma 2 art. cit. tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128- undecies TUB al nr. M540, l'incarico di mediazione creditizia che sarà così disciplinato:

Sez. III - Condizioni contrattuali

1. Conclusione del contratto e dichiarazioni del cliente

- 1.1. Il Cliente dichiara di aver avuto la disponibilità del presente modulo contrattuale integralmente compilato e di tutti gli eventuali allegati e di averlo esaminato con attenzione in tempo utile prima della sottoscrizione.
- 1.2. Fanno parte della presente proposta anche gli eventuali allegati predisposti per la raccolta dei dati del cliente che Egli dichiara di aver integralmente compilato e sottoscritto; Il cliente dichiara che i dati in essi riportati sono veri e reali e si impegna a informare immediatamente Credit Prime S.r.l. di ogni loro variazione.
- 1.3. Il Cliente sarà tenuto a fornire ogni informazione e documento che Credit Prime S.r.l. dovesse richiedergli immediatamente e comunque nel minor tempo possibile; egli si impegna a una piena e leale collaborazione con Credit Prime S.r.l. e in particolare a non fornire dati e documenti alterati, contraffatti o falsi nonché dati e informazioni falsi, inesatti, reticenti o non aggiornati.
- 1.4. Il Mediatore deve compiere la propria attività adeguandola non solo alla richiesta del Cliente, ma anche alle sue reali esigenze e al suo profilo economico. Deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza. Si impegna a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e in materia di antiriciclaggio, approntando e applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative.
- 1.5. Il Mediatore Creditizio si impegna a eseguire il servizio di mediazione di cui al presente mandato, entro il termine previsto all'art. 6.1 e per questo il Cliente lo autorizza a dare immediatamente corso a quanto qui previsto.

2. Oggetto dell'incarico di Mediazione Creditizia e obblighi delle parti

- 2.1 Il Cliente incarica Credit Prime S.r.l., ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 1, TUB, di ricercare e metterlo in contatto con una banca o intermediario finanziario (in seguito il "Finanziatore") per la concessione a suo favore di un finanziamento (il "Finanziamento") il cui ammontare potrà essere anche sensibilmente diverso da quello inizialmente concordato;
- 2.2 Il Mediatore è interessato a svolgere l'attività di mediazione creditizia a favore del Cliente;
- 2.3 Tipologia di Finanziamento Richiesto: MUTUO IPOTECARIO;
- 2.4 Importo richiesto;
- 2.5 La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- 2.6 Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell'esperienza e dell'organizzazione prevista per svolgere attività di mediazione
- 2.7 Il Mediatore svolgerà l'incarico con professionalità direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori di cui all'128-novies TUB (d'ora in avanti i "Promotori Creditizi") anche mediante attività di consulenza al Cliente, individuando e ricercando il Finanziatore e il Finanziamento che riterrà più conformi alle esigenze del Cliente. Credit Prime S.r.l. si impegna altresì a prestare la propria assistenza al Cliente sino al momento dell'erogazione del Finanziamento.
- 2.8 L'incarico conferito avrà la durata di 6 mesi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza l'incarico cesserà e non sarà soggetto a rinnovo automatico anche se potrà essere prorogato in qualsiasi momento o rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.
- 2.9 Il Cliente per un periodo di giorni 180, qualora conferisca a terzi o decida di operare personalmente, per la ricerca e conclusione del Finanziamento con i medesimi Finanziatori interpellati da Credit Prime S.r.l. è comunque tenuto a versare a Credit Prime S.r.l., a sua





semplice richiesta e a titolo di rimborso delle spese affrontate per lo svolgimento dell'incarico, l'importo di cui al punto 2.7.1.

3. Modalità di esecuzione dell'incarico ed esclusiva

- 3.1 Il Mediatore svolgerà l'attività prevista nel presente contratto in piena indipendenza e autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell'incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
- 3.2 Le parti pattuiscono che l'incarico è conferito:
 - □ con diritto di esclusiva a favore del Mediatore; il cliente non può ricercare autonomamente, per tutta la durata del contratto, il finanziamento presso banche e intermediari finanziari, né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi e/o agenti in attività finanziaria. Credit Prime Mediazione Creditizia Srl s'impegna in controprestazione e in compensazione della clausola di esclusiva:
 - sub 1) limitatamente a quanto previsto dal mandato, di mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa e le spese di cui all'art. 8.2 che segue senza alcun ulteriore aggravio (fatto salvo la provvigione di cui all'art. 8.1 che segue);
 - sub 2) a prestare assistenza al cliente fino all'ottenimento del finanziamento.
 - senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore; il cliente ha facoltà, per tutta la durata del contratto, di ricercare il finanziamento sia personalmente attraverso banche/Intermediari finanziari, sia incaricando altri mediatori creditizi e/o Agenti in Attività Finanziaria. Credit Prime Mediazione Creditizia Srl non s'impegna agli obblighi previsti al precedente punto, sub. 1) e 2).
- 3.3 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.
- 3.4 Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività "fuori convenzione o offline"). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore, già consegnato al cliente. Il Mediatore Creditizio potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l'attività prestata in relazione al contratto di credito immobiliare: qualora l'importo non fosse al momento noto, il Cliente riceverà comunicazione dell'importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento attraverso il modulo denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato" (PIES) che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall'intermediario finanziario. Il cliente ha il diritto di chiedere, a mezzo PEC o raccomanda A/R, e ottenere informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore nel caso in cui il Mediatore riceva, per la sua attività, commissioni da uno o più finanziatori.
- 3.5 Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli istituti di credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant'altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
- 3.6 Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell'istruttoria e/o successivamente alle eventuali deliberazione ed erogazione del finanziamento.
- 3.7 Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga per l'intervento di uno o più finanziatori, il Mediatore, su richiesta del cliente Consumatore, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente

- 4.1 Il Cliente si impegna:
- 4.1.1 a consegnare al Mediatore, entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i c.d. "dati") che il Mediatore riterrà necessari per l'istruttoria della pratica. Il Cliente dichiara sin da ora che i dati comunicati e/o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti, completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura degli stessi. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;
- 4.1.2 ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie);
- 4.1.3 a comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l'accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.
- 4.2 Il Cliente dichiara:
- 4.2.1 di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
- 4.2.2 di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come







cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle banche dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.



4.2.3 di non essere a conoscenza di avere a proprio carico situazioni pregiudizievoli

6.1 Il presente Contratto avrà durata di 6 mesi e per tale periodo è

Articolo 5 – Obblighi del Mediatore

- 5.1 Il Mediatore si impegna a svolgere l'attività oggetto del presente contratto con diligenza, correttezza, buona fede e nel rispetto della normativa in materia di Trasparenza.
- 5.2 Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell'art. 1759 del Codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento che possono influire sulla richiesta e sull'erogazione dello stesso; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l'accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.
- 5.3 Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale e a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del presente mandato.
- 5.4 Il Mediatore si impegna a mettere a disposizione la propria struttura organizzativa professionale, assumendosi gli oneri della stessa senza alcun ulteriore aggravio oltre quanto concordato e rilevabile nelle condizioni di fornitura di cui all'art. 3.2 che precede, in caso di contratto in esclusiva.

Articolo 6 - Durata e recesso

	revocabile		
	irrevocabile		
Nel caso di co	ntratto revocabile, le Parti possono recedere in qualunque momento, con ur	preavviso scritt	o di almeno 30 giorni, tramit

raccomandata A/R o PEC.

In caso di contratto irrevocabile: il cliente non ha facoltà di revocare l'incarico di mediazione per tutta la durata dello stesso, al fine di consentire al mediatore creditizio di istruire la pratica e al soggetto erogante (Banca/Intermediario finanziario) di valutarne la fattibilità e

Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo.

La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria presentate al Cliente e/o accettate dal Cliente sino alla data della cessazione.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l'intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l'obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti "dall' incarico mediazione" da parte del cliente verso il mediatore stesso per l'attività prestata di mediazione creditizia.

- 6.2 Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all'attività svolta dal Mediatore.
- 6.3 Il Cliente Consumatore, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, può avvalersi del "diritto di ripensamento" nella sola ipotesi di contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali del Mediatore, entro quattordici (14) giorni di calendario dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all'indirizzo: via Varese, 4 - 20037 Paderno Dugnano (MI) o PEC: creditprimesrl@pec.it
- 6.4 Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R o PEC, inoltrata al solo Cliente richiedente in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.

Articolo 7 - Clausola risolutiva espressa e penali

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all'atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (a) il cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal mediatore, (b) il cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (c) venga violato da parte del cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (d) il cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia (e) o il cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto irrevocabile (f) o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, ai sensi dell'articolo 1756 del Codice civile, e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.

Articolo 8 - Compenso spettante al Mediatore e spese

8.1	Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento,
una '	"Provvigione" del,% sull'importo deliberato/finanziato. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente
avrà	ottenuto, per effetto del lavoro svolto dal mediatore, e/o accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore d
quell	o richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento
appr	ovato dalla banca e/o intermediario.

- Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell'affare e solo in caso di incarico non in esclusiva, rimborserà al Mediatore creditizio le spese di istruttoria e di predisposizione della documentazione pari a _____ € e le spese documentate fino all'importo massimo previsto nel foglio informativo.
- L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del cliente, sarà comunicate al finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo). L'eventuale provvigione che Credit Prime Mediazione Creditizia Srl dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non sarà portata in detrazione dalla provvigione pagata dal cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.





- A carico del cliente eventuali spese richieste dal soggetto erogante e da soggetti terzi incaricati dal soggetto erogante per la prestazione di servizi e/o prestazioni professionali previsti dalla tipologia di finanziamento oggetto di mediazione creditizia, oltre ad eventuali premi assicurativi dichiarati obbligatori dal soggetto erogante per il tipo di finanziamento richiesto e rilevabili nei fogli informativi e/o contratti di finanziamento del soggetto erogante stesso.
- 8.5 Il Mediatore fatturerà il compenso a seguito di avvenuto incasso della mediazione.

Sez. IV - Tutela del consumatore

Articolo 1 - Diritto di recesso

Ove il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi di legge, prende atto dei suoi diritti e facoltà di seguito indicati:

per le proposte contrattuali concluse al di fuori dei locali commerciali di Credit Prime S.r.l. può recedere senza oneri mediante comunicazione scritta da inviarsi a Credit Prime S.r.l. alla sede legale sopra indicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 14 giorni dalla sottoscrizione, con avvertenza che la comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma e posta elettronica a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine sopra indicato mentre per la PEC farà fede il messaggio di consegna rilasciato dal sistema.

Articolo 2 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata agli indirizzi indicati nella Sez 1-Anagrafica del presente incarico e in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all'altra.

Articolo 3 - Firma Elettronica Avanzata

Credit Prime mette a disposizione del Cliente un sistema di firma elettronica semplice, con una soluzione fornita da Intesi Group, conforme ai requisiti richiesti dalla normativa FEA, con le conseguenze che ne derivano in tema di forma del documento sottoscritto e sua efficacia, nonché di limiti d'uso.

Il Cliente ha facoltà di accettare o meno il processo di sottoscrizione elettronica dei documenti, proposto da Credit Prime.

In caso di accettazione al processo FEA il cliente riceverà sempre il documento completo e sottoscritto, all'indirizzo email comunicato a Credit Prime.

Articolo 4 - Identificazione

Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire a Credit Prime i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

Credit Prime ha messo a punto un'idonea procedura di identificazione a distanza (utilizzata in caso di necessità) attraverso l'utilizzo di identità digitali.

Articolo 5 - Antiriciclaggio e Privacy

Il Cliente dichiara di avere preso atto dell'obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull'antiriciclaggio circa l'adeguata verifica, l'identificazione, registrazione e riscontro delle informazioni relative al Cliente e circa la comunicazione dei dati medesimi all'ente finanziatore con il quale si metterà in contatto in Cliente stesso. Il Cliente inoltre dichiara di aver preso visione dell'informativa consegnata ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 13 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 di avere prestato consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente mandato.

Articolo 6 - Trasparenza

Il Cliente dichiara che Credit Prime S.r.l. gli ha messo a disposizione le Guide previste dal provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 e s.m.i. applicabili al presente contratto, nonché di aver ricevuto con congruo anticipo il Foglio informativo relativo all'attività di mediazione creditizia e al servizio di consulenza, nonché il testo integrale del presente contratto che dichiara di aver accuratamente esaminato e integralmente compreso.

Articolo 7 – Controversie e Foro Competente

Il cliente o le altre parti interessate hanno la possibilità di presentare reclami.

Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto sarà effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all'indirizzo: Credit Prime Mediazione Creditizia SrI - Ufficio Reclami Via Varese, 4 - 20037 Paderno Dugnano (MI) o tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@creditprime.it o tramite PEC: creditprimesrl@legalmail.it, e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

- nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente
- data del contratto di mediazione
- riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
- motivazione del reclamo
- richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del Mediatore Creditizio, nella sezione "reclami".





Il mediatore si impegna a rispondere ai reclami presentati entro i successivi 60 giorni lavorativi.

Il cliente non soddisfatto dell'esito del reclamo, può presentare ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario o altra forma di Mediazione.

I clienti possono adire all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) solo ed esclusivamente per le controversie sorte con la banca/l'intermediario finanziario erogante il credito. Ai sensi della legislazione vigente, il Cliente non può ricorrere all'ABF nelle controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.

Le parti espressamente convengono che per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore, poiché in tale ipotesi sarà competente il Foro Generale del Consumatore, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n 206.

